



**DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

N. 80

Seduta del 26 aprile 2018

SONO PRESENTI

Arno Kompatscher	Presidente
Ugo Rossi	Vice Presidente sostituto del Presidente
Josef Nogger	Vice Presidente
Violetta Plotegher	Assessori
Giuseppe Detomas	
Alexander Steiner	Segretario Generale della Giunta regionale

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia di Trento per la "governance" di Trentino Network S.r.l.

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher
Segreteria Generale
Ufficio Affari generali

La Giunta regionale

Premesso che:

- con la deliberazione n. 44 del 31 marzo 2016 è stato approvato il *“Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Anno 2016”* nel quale è stata prevista l’acquisizione di una partecipazione in Trentino Network S.r.l., società pubblica creata dalla Provincia Autonoma di Trento per la gestione delle infrastrutture trentine di telecomunicazioni e per la realizzazione delle nuove reti a banda larga. La Regione ha la necessità di avvalersi dei servizi di Trentino Network per svolgere i propri fini istituzionali e in particolare per razionalizzare le risorse, per favorire il consolidamento delle infrastrutture digitali dell’Ente Regione, per diffondere degli standard comuni di interoperabilità a crescenti livelli di efficienza, di sicurezza e di rapidità nell’erogazione dei servizi e per garantire la continuità dei servizi, per potenziare le infrastrutture di rete, consentendo progressivamente l’accesso alla banda ultra larga a tutti gli edifici ove sono ubicati Uffici della Regione Autonoma Trentino/Südtirol;
- con la deliberazione n. 143 del 18 luglio 2016 è stata data attuazione al *“Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Anno 2016”* di cui sopra, prevedendo l’autorizzazione all’acquisto di una quota del capitale di Trentino Network pari al 9,9% del capitale sociale;
- con atto notarile di data 26 ottobre 2016 è stato stipulato l’acquisto della partecipazione dalla Provincia di Trento;
- con deliberazione n. 215 del 22 settembre 2017 è stata approvata la *“Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175”* riferita a tutte le partecipazioni possedute dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige alla data del 23 settembre 2016 la quale pertanto non ricomprende Trentino Network S.r.l., acquisita in data 26 ottobre 2016;

Dato atto che la società Trentino Network s.r.l. è controllata dalla Provincia di Trento che ne detiene il 90,1% del capitale sociale e partecipata dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per il 9,9% del capitale sociale;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m. concernente: *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* e in particolare l’art. 16 che disciplina le società in house;

Dato atto che il legislatore provinciale, al fine di adeguamento al quadro normativo nazionale nonché di efficientamento della spesa pubblica e dello strumento societario è intervenuto, da ultimo, con l’articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19. Questa disposizione è intervenuta su più ambiti, determinando un necessario intervento da parte della Giunta provinciale volto, nell’ambito del processo di adeguamento dell’ordinamento provinciale, a dare attuazione alla nuova disciplina. In particolare, con deliberazione n. 1867 di data 16 novembre 2017, la Giunta provinciale è intervenuta con riferimento alle società titolari di affidamento diretto e che, partecipate in via maggioritaria dalla Provincia, risultano congiuntamente controllate anche dagli enti locali e territoriali. Si tratta delle società che rispondono all’istituto di matrice europea dell’in house providing, che svolgono l’attività prevalente in favore dei soci pubblici affidanti e sulle quali gli enti pubblici partecipanti devono esercitare poteri di controllo analogo. Ciò al fine di rispondere

alle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e di cui al combinato disposto degli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nello specifico, con la deliberazione n. 1867 di data 16 novembre 2017, la Giunta provinciale ha approvato uno schema generale di convenzione tipo, da sottoscrivere da parte dei soci pubblici partecipanti al fine di disciplinare l'esercizio congiunto della "governance" della società ed assicurare l'esercizio dei poteri di controllo analogo. La deliberazione della Giunta provinciale n. 1867, infatti, incarica ogni dipartimento provinciale competente di promuovere l'affinamento, con possibilità di adattamento ed integrazione funzionali, dello schema generale, che comunque costituisce il contenuto minimo indispensabile, per l'adozione dello schema di convenzione specifica per ciascuna società di riferimento tramite deliberazione della Giunta provinciale e la relativa sottoscrizione, procedendo alla definizione delle condizioni generali di servizio.

Considerato che Trentino Network s.r.l., costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 19.1 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 - ancorché interessata dai processi di aggregazione, finalizzati alla costituzione di poli specializzati secondo gli indirizzi assunti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016 - assume al ruolo di società di sistema relativamente alla gestione della rete privata delle comunicazioni e alla fornitura dei servizi di comunicazione alla Provincia e agli Enti facenti parte del sistema informativo elettronico provinciale;

Dato atto che, in attuazione della propria deliberazione n. 1867/2017 sopra citata, la Giunta provinciale ha approvato, con deliberazione n. 685 del 20 aprile 2018, lo schema di convenzione tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia di Trento per la "governance" di Trentino Network S.r.l.;

Ritenuto di condividere il testo approvato dalla Giunta provinciale e conseguentemente di approvare lo schema di convenzione per la "governance" di Trentino Network S.r.l., nel testo allegato alla presente, avente natura pubblicistica e basato sulle previsioni dello Statuto sociale di cui agli articoli 32 e 33 in materia di controllo analogo;

Visto l'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;

Visti gli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

- 1) di approvare, per le ragioni specificate in premessa, lo schema di convenzione tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Provincia di Trento per la "governance" di Trentino Network S.r.l., nel testo che, composto da n. 10 (dieci) articoli, viene allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il suo sostituto, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1, da redigersi secondo tale schema, dando mandato al sottoscrittore di apportare le necessarie integrazioni e/o modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie e/o opportune;

- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia Autonoma di Trento e alla società Trentino Network s.r.l..

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorno ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL VICE PRESIDENTE SOSTITUTO
DEL PRESIDENTE**

Ugo Rossi

firmato digitalmente / digital signiert

**IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Alexander Steiner

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

SOMMARIO

Art. 1.

Oggetto e finalità

Art. 2.

Funzioni di controllo analogo

Art. 3.

Funzioni di indirizzo nei confronti della Società

Art. 4.

Comitato di indirizzo

Art. 5.

Norme per il funzionamento del comitato di indirizzo

Art. 6.

Consiglio di amministrazione della Società di sistema

Art. 7.

Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

Art. 8.

Diritti dei soci

Art. 9.

Disposizioni transitorie

Art. 10.

Durata e modifica della convenzione

Premesso che

- la Provincia autonoma di Trento, nel portare a compimento il disegno riformatore culminato con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha inteso procedere ad una complessiva quanto sistematica riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, delineando una innovativa architettura istituzionale e ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- il primo architrave della riforma istituzionale prevede l'avvio delle comunità come rinnovato luogo rappresentativo di aggregazione funzionale;
- il secondo architrave, che si raccorda con il primo tramite definite modalità volte alla condivisione degli obiettivi della politica di bilancio, trova sicuramente il più significativo riferimento nell'iniziativa assunta dalla Provincia di costituire quali moduli organizzativi società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale;
- è emerso l'intendimento delle parti di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia, oltre agli enti interessati) strumenti operativi comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività e, in particolare:
 - a) riscossione e gestione delle entrate;
 - b) servizi informatici e di telecomunicazione;
 - c) servizi di trasporto pubblico;
 - d) gestione delle rete privata della comunicazione e relativi servizi;
 - e) formazione della pubblica amministrazione;
- assurgono al ruolo di società di sistema quegli strumenti già esistenti e preordinati:
 1. alla gestione della rete privata delle comunicazioni e alla fornitura dei servizi di comunicazione alla Provincia e agli Enti facenti parte del sistema informativo elettronico provinciale: Trentino Network s.r.l., costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 19.1 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
 2. alla formazione della e per la pubblica amministrazione: Trentino School of Management S.Cons. a.r.l., costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e dell'articolo 35 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
- le società così identificate sono interessate dai processi di aggregazione, finalizzati alla costituzione di poli specializzati (liquidità, trasporti, informatica e telecomunicazioni, patrimonio immobiliare, sviluppo territoriale), secondo gli indirizzi assunti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016, che ha approvato il "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali - 2016 -";
- questo programma di razionalizzazione societaria, definendo delle linee guida più specifiche e secondo una visione strategica, persegue la riduzione del numero e del carico di società provinciali attraverso un processo di:
 - a) aggregazione per poli specializzati quali macro ambiti omogenei per settore di riferimento e per funzioni assegnate;
 - b) valorizzazione dell'infrastruttura e del patrimonio - se ancora essenziale - di proprietà pubblica a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al mercato per le attività di gestione;

- c) ridefinizione in chiave strategica della missione d'interesse generale affidata alle società che operano in settori altamente specifici;
 - d) dismissione - in assenza di interesse pubblico superiore ed alla luce del quadro della finanza pubblica provinciale - delle attività riguardanti aree già aperte al mercato ovvero di società che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato;
- nella logica di superare la frammentazione oggettiva e soggettiva del sistema pubblico provinciale, le società di sistema, che sono tenute ad erogare i servizi agli Enti alle condizioni e con le modalità indicate nelle leggi istitutive, si confermano, anche in esito al programma di riorganizzazione societaria, leva fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità, soprattutto nella misura in cui risulta o venga allargata la base azionaria mediante un congruo coinvolgimento degli enti locali in tali società, ed al fine di porre le società medesime al servizio del sistema della pubblica amministrazione trentina e configurarle, di conseguenza, quali "società di sistema";
 - è intenzione delle parti confermare le condizioni affinché Trentino Network, costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 19.1 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 sia lo strumento operativo e servente gli Enti pubblici di cui alle premesse in osservanza alla disciplina richiamata;
 - ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e dell'articolo 5 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ogni Amministrazione sociale deve poter esercitare sulla Società in house: *"un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata"*;
 - le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente il controllo su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - I. *gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti;*
 - II. *tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
 - III. *la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti"*;
 - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dagli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Trentino Network S.r.l., demandandolo all'organismo denominato "comitato di indirizzo", secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione, avente natura pubblicistica e basate sulle previsioni dello statuto sociale di cui agli articoli 32 e 33 in materia di controllo analogo;

- a tali fini e, in particolare, allo scopo di assicurare la governance come prescritta dalla disciplina vigente, è necessario sottoscrivere la presente convenzione, che, con la sottoscrizione, viene pienamente condivisa nei contenuti e negli obiettivi;
- sono state esaminate ed accettate le condizioni generali di servizio, che descritte nell'allegato alla presente convenzione, sono da intendersi integralmente richiamate;

Tutto ciò premesso tra:

Provincia autonoma di Trento
e
Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol

si conviene quanto segue:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Le parti convengono sulla necessità, meglio descritta in premessa, di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia, oltre agli altri enti interessati, fra cui la Regione Trentino Alto - Adige/Südtirol) lo strumento operativo comune al quale i soggetti del sistema possono affidare direttamente lo svolgimento di funzioni e attività nel settore dei servizi di telecomunicazioni e delle attività inerenti lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio dell'infrastruttura e del Sistema di comunicazione Elettronico Pubblico, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri Enti e Soggetti in osservanza della disciplina vigente; la realizzazione, installazione e integrazione di apparati di comunicazione nonché l'esercizio delle comunicazioni in Italia e all'estero, nei limiti di volta in volta consentiti dalle vigenti leggi e regolamenti.

2. Il predetto strumento operativo è costituito da Trentino Network S.r.l. costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 19.1 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, e di seguito definita "Società di sistema", il cui capitale sociale è di proprietà interamente pubblica.

3. Per i fini di cui al comma 1 e per assicurare la condivisione delle strategie e il governo della società di sistema, le parti convengono di esercitare congiuntamente:

- a) le funzioni di controllo analogo, inerenti poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società di sistema, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti;
- b) le funzioni di indirizzo spettanti ai soci delle società di sistema ai sensi del Codice Civile e di quanto stabilito nello statuto della Società di sistema e da questa convenzione.

4. Le parti danno atto che resta riservata alla Giunta provinciale la funzione di impartire direttive finalizzate ad assicurare un'organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni societarie. Per l'espletamento di questa funzione si rinvia alle disposizioni organizzative che la Giunta provinciale adotta per tutte le società controllate dalla Provincia, con particolare riferimento all'articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia per i profili attinenti la programmazione economico - finanziaria. Questa funzione consiste nell'approvazione di linee strategiche orientate ad assicurare:

- a) le sinergie operative tra le società del Gruppo Provincia;
- b) la valutazione e l'analisi dei bilanci e la predisposizione del bilancio consolidato;
- c) lo svolgimento dei compiti propri del capogruppo;
- d) il coordinamento degli statuti delle società controllate dalla Provincia e del loro sistema di governo;
- e) il coordinamento dell'attività delle società controllate per un efficace perseguimento degli obiettivi strategici della Provincia.

Art. 2.

Funzioni di controllo analogo

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), inerenti i poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulle attività, consistono:

a) nell'attività di indirizzo ex ante, svolta tramite:

1. l'esame preventivo di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero l'indicazione alla stessa di obiettivi strategici, da sottoporre all'approvazione del comitato di indirizzo;
2. l'approvazione preventiva delle operazioni di competenza dell'Assemblea ovvero del Consiglio di Amministrazione della società, anche quando si tratti di operazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria delegate per Statuto al Consiglio di Amministrazione:
 - la formulazione di atti di indirizzo/pareri vincolanti riguardanti aspetti dell'attività che presentano una significativa incidenza sul servizio affidato (strumentale e/o pubblico), con particolare riferimento al modello organizzativo aziendale, all'articolazione della struttura organizzativa e (secondo i termini stabiliti dalle condizioni generali di servizio) ai piani di attività annuali e/o pluriennali;
 - le modalità di svolgimento dell'attività con riferimento al grado di esternalizzazione di processi e attività e alla definizione delle modifiche alle condizioni generali di servizio allegata a questa convenzione o delle nuove condizioni generali ed all'individuazione dei livelli delle prestazioni nei confronti dei soci e - ove previsto - il relativo sistema tariffario (che deve comunque tendere alla copertura dei costi);
 - operazioni di trasferimento, investimento, cessione, acquisizione o comunque comportanti la movimentazione o l'impegno di una rilevante entità patrimoniale;

al fine di poter esercitare le funzioni assegnate ed esprimere il proprio orientamento, il comitato di indirizzo deve ricevere 14 giorni antecedenti la convocazione l'indicazione dell'ordine del giorno, comprensivo dei relativi argomenti e documenti a supporto, delle adunanze e di tutti gli Organi sociali e può avanzare la richiesta di inserimento di ulteriori punti nell'ordine del giorno;

b) nell'attività di vigilanza sulla Società di sistema, svolta dal comitato di indirizzo, assumendo informazioni mediante:

1. l'acquisizione dalla società di relazioni, specificate dal successivo articolo 7, sulle attività svolte di maggior rilievo;

2. l'esercizio di un potere ispettivo e/o di interrogazione sui documenti e atti societari riconosciuto a ciascuno dei membri dell'organismo incaricato, con particolare riferimento agli aspetti della gestione che attengono allo svolgimento del servizio affidato (strumentale /o pubblico) ed alle condizioni di esercizio dell'attività in house;
3. comunicazione periodica delle informazioni attinenti il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, le modifiche dei contratti di lavoro aziendali;
4. la ricognizione periodica dei dati relativi al conferimento di incarichi esterni per importi rilevanti, pubblicati ai sensi della disciplina sulla trasparenza;

sulla base delle informazioni così assunte il comitato di indirizzo ha il potere di inibire o interrompere qualsiasi attività prevista o corrente della società;

- c) nell'attività di controllo ex post sulla Società di sistema, svolta mediante la verifica - ad opera del comitato di indirizzo - di qualsiasi attività di particolare rilevanza sociale e, nella specie:
 1. la valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli attribuiti o, in alternativa, previsti dal budget di esercizio e dai piani previsionali;
 2. l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio della società;
 3. la verifica della conformità dell'attività svolta dalla società ai requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio "in house providing" e alle finalità del servizio pubblico.

Art. 3.

Funzioni di indirizzo nei confronti della Società

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), consistono:
 - a) nell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, fatte salve le designazioni di competenza del consiglio provinciale;
 - b) nell'approvazione di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero nell'indicazione alla stessa di obiettivi strategici;
 - c) nella definizione di eventuali orientamenti comuni da assumere in sede di assemblea.

Art. 4.

Comitato di indirizzo

1. E' costituito un comitato di indirizzo cui sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 2 e 3.
2. Fanno parte del comitato di indirizzo:
 - a) il Presidente della Provincia autonoma di Trento o un suo delegato;
 - b) il Presidente della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol o un suo delegato;

3. I legali rappresentanti degli Enti Soci cessano dalla carica di componente del comitato di indirizzo in coincidenza con la cessazione dalla carica di rappresentanza legale dell'Ente socio. I delegati cessano dalla carica a seguito della revoca da parte dell'Ente o degli Enti Soci che li hanno nominati.

4. Ai Soci che hanno il potere di designazione del componente del Comitato di indirizzo, spetta anche il potere di revoca del medesimo.

5. Tutti i componenti delegati di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono individuati tra persone in possesso di requisiti di esperienza e competenza adeguati al ruolo e alla responsabilità da assumere.

Art. 5.

Norme per il funzionamento del comitato di indirizzo

1. Il comitato di indirizzo, è presieduto da uno dei componenti di nomina dell'Azionista di maggioranza relativa, il quale può nominare tra i membri un segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle proprie funzioni.

2. Il comitato di indirizzo si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti e comunque con cadenza almeno trimestrale.

3. Il comitato di indirizzo, è validamente riunito con la presenza di tutti i soci.

4. Il Presidente del comitato di indirizzo promuove l'intesa tra i componenti in tempi compatibili con i termini previsti per l'assunzione della decisione, fissando il termine finale per la conclusione dell'intesa stessa nei seguenti termini:

- a) il comitato di indirizzo assume le deliberazioni di cui all'articolo 2 con intesa tra il componente di cui alla lettera a) e quella dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2. In caso di mancata intesa, ove l'oggetto della decisione riguardi prevalentemente l'attività svolta in favore della Provincia, prevale comunque l'orientamento espresso dal rappresentante provinciale. In ogni altro caso in cui l'intesa non sia raggiunta entro tale termine, il comitato di indirizzo delibera, attribuendo al voto di ciascun componente il peso corrispondente alla partecipazione azionaria del Socio o dei Soci che lo hanno nominato. La delibera è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica che rappresenti altresì almeno i 2/3 dell'intera partecipazione azionaria complessivamente detenuta dai Soci. Qualora la decisione da adottare riguardi specificamente e direttamente la frazione di servizio di un Ente Socio, vale a dire il servizio che si svolge nel territorio di sua competenza, occorre acquisire anche il voto favorevole del componente del Comitato di indirizzo rappresentante o delegato dell'Ente Socio interessato;
- b) il comitato di indirizzo assume le deliberazioni di cui all'articolo 3 attraverso la ricerca di un'intesa tra il componente di cui alla lettera a) e quella dei componenti di cui alla lettera b) del comma 2. Ove l'intesa non sia raggiunta entro il termine fissato, il comitato di indirizzo delibera attribuendo alla decisione della maggioranza di ciascuna componente un peso corrispondente alla partecipazione societaria della Provincia ovvero, rispettivamente, degli altri enti.

5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. L'organizzazione e il funzionamento del comitato di indirizzo, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente convenzione, è disciplinato con atto interno di auto organizzazione dello stesso comitato.

7. Nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto per la partecipazione all'assemblea di coordinamento e al comitato di indirizzo. Non sono pregiudicati i diritti riconosciuti dall'ordinamento interno di ciascun ente partecipante.

8. Il supporto tecnico ai lavori del comitato di indirizzo è assicurato dalle strutture tecniche provinciali nonché da eventuali risorse messe a disposizione dagli altri enti convenzionati. Salvo diverso accordo tra le parti, le spese per il supporto tecnico rimangono in capo all'ente che le ha sostenute.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione della Società di sistema

1. I soci s'impegnano a far sì che i membri del Consiglio di Amministrazione siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere, indipendenza e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.

2. Con l'adesione alla presente Convenzione, gli Enti Soci s'impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione eserciti i suoi poteri in conformità a quanto stabilito nella presente convenzione.

Art. 7.

Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo analogo, il comitato di indirizzo riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:

- a) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso, anche in unico atto:
 - la relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
 - la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società;
 - la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società;
- b) entro il 31 dicembre di ogni anno:
 - la relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 settembre dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
 - budget di previsione redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai Soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo;

- c) almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo l'obbligo di inviare tempestivamente la relazione dell'organo di controllo, appena adottata.

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui all'articolo 2, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni del comitato di indirizzo, tutta la documentazione necessaria (fra cui, in via non esaustiva: relazioni, modelli contabili, budget, "reporting") ed a trasmetterla nei tempi dallo stesso indicati.

Art. 8.

Diritti dei soci

1. Il comitato di indirizzo deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in Trentino Network S.r.l., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

2. Ciascun Socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al comitato di indirizzo, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti la Società.

3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società di sistema tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata al Consiglio di Amministrazione tramite il comitato di indirizzo. Il relativo riscontro è fornito dal Comitato di indirizzo o direttamente dalla società.

4. I Componenti del comitato di indirizzo, sono referenti nei confronti dei Soci che li hanno nominati, ciascuno dei quali può chiederne l'audizione.

5. Le attività previste in capo al comitato di indirizzo, debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del Codice Civile, dal possesso delle quote societarie.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. La presente convenzione entra in vigore e produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione o adesione di tutti i soci di Trentino Network S.r.l..

2. In sede di prima applicazione di questa convenzione i titolari degli organi societari in carica alla data di efficacia, coincidente con il giorno _____, della convenzione medesima rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.

3. Le parti prendono concordemente atto della sussistenza di atti negoziali in essere tra la Società di sistema ed i soggetti destinatari dei servizi erogati dalla stessa nonché della circostanza che la Società si impegna, per 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di prima sottoscrizione di questa convenzione, a mantenere la vigenza dei detti atti negoziali in corso e ad accettare, nel caso in cui le rispettive scadenze siano anteriori al richiamato termine, una conseguente proroga per allineare al predetto termine la durata degli stessi.

Art. 10.

Durata e modifica della convenzione

1. La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.
2. Le modifiche di questa convenzione sono apportate con l'intesa tra tutte le Parti della stessa.